



PROVINCIA DI BRINDISI

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 90

del 04-11-2021

OGGETTO: Elezioni del Consiglio Provinciale di Brindisi, in data 18 dicembre 2021. Indizione e Convocazione dei Comizi Elettorali.

IL PRESIDENTE

Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati acquisiti i seguenti pareri, con firma digitale:

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente dell'Area, così formulato: favorevole

Li, 03-11-2021

Il Dirigente dell'Area
PRETE FERNANDA

IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

(Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Li 03-11-2021

Il Dirigente dell'Area
PRETE FERNANDA

parere di regolarità contabile del Dirigente dell'Area 2, così formulato:

Li,

Il Dirigente dell'Area 2
RELLA MAURIZIO

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: CONFORME

Li, 03-11-2021

Il Segretario Generale
MOSCARA SALVATORE MAURIZIO

OGGETTO: *Elezioni del Consiglio Provinciale di Brindisi, in data 18 dicembre 2021. Indizione e Convocazione dei Comizi Elettorali.*”

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO:

- che l'art. 1 della legge 7/4/2014, n. 56, recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", ha dettato, tra l'altro, una serie di norme per la costituzione, con procedimento elettorale di secondo grado, sia dei presidenti che dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 68), del precitato provvedimento legislativo, il Consiglio provinciale dura in carica, due anni;
- ✓ che in data 31.03.2019 si sono svolte le consultazioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Brindisi, la cui proclamazione è avvenuta in data 01 Aprile 2019;
- che, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 79 lett. b) della predetta legge, così come modificata dall'art. 1, comma 9-ter, legge n. 21 del 2016, l'elezione di tali Organi è indetta e si svolge entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli Organi Provinciali;
- che l'art. 1 comma 4 *quinquiesdecies* del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020 n. 159 e, successivamente, modificato con decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2021 n. 21, stabilisce che “Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, *convertito*, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei Comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale”;
- Con nota prot. 380 a firma del Presidente dell'Unione Province d'Italia, registrata agli atti dell'Ente in data 01.10.2021, col n. 31466 di prot. è stato comunicato a questo Ente la decisione assunta dal Governo, su quanto proposto dall'UPI, in sede di Conferenza Stato-Città Autonomie Locali, in particolare, rispetto a due questioni essenziali:
 - Si è preso atto che le disposizioni vigenti prorogano tutti gli organi in carica – Presidente e Consiglieri – anche qualora intervenisse la decadenza per cessazione di mandato da Sindaco o Consigliere Comunale, fino allo svolgimento delle elezioni provinciali.
 - Si è preso atto della necessità di assicurare uno svolgimento ordinato delle elezioni, indicando nella data unica del 18 dicembre la giornata di elezioni provinciali per tutte le province al voto. Il procedimento elettorale dovrà pertanto iniziare entro l'8 novembre, consentendo a tutti gli eletti proclamati nelle elezioni comunali la possibilità di partecipare alle elezioni.

Per quanto in premessa riportato;

CONSIDERATO CHE:

- in base al precitato quadro normativo vigente la Provincia di Brindisi è tenuta a procedere ad adottare il provvedimento di convocazione ed indizione per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Brindisi, entro la data dell'08.11.2021, dovendosi svolgere le elezioni in data 18 dicembre 2021;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare il seguente decreto per l'indizione dei Comizi Elettorali;

VISTI

- il testo Unico degli EE.LL., n. 267/2000;
- le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 67) a 79) dell'articolo 1 della citata Legge 7 aprile 2014, n. 56 e ss.mm.ii.;
- le "*Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale*" di cui alla Legge 56/2104 contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e successive modifiche in materia;
- il vigente Statuto Provinciale;

VISTI:

Il parere di regolarità tecnica del preposto dirigente all'Area 1, espresso ai sensi delle vigenti norme in materia, con firma digitale;

Il parere di conformità espresso dal Segretario Generale, secondo quanto previsto dal vigente Statuto Provinciale, con firma digitale;

Accertata la propria competenza

D E C R E T A

1. È indetta per sabato 18 dicembre 2021, l'elezione per il rinnovo dei componenti del Consiglio Provinciale di Brindisi;
2. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 20,00, nel seggio costituito in apposita sede individuata dalla Provincia di Brindisi;
3. Dare atto che sono elettori i Sindaci ed i Consiglieri Comunali eletti nei consigli provinciali dei Comuni compresi nel territorio provinciale di Brindisi, in carica alla data delle elezioni indicata al punto 1) del presente Decreto;
4. Dare atto che sono eleggibili a consiglieri provinciali i sindaci ed i consiglieri comunali in carica; l'elezione del Consiglio provinciale avviene con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (n. 12) e non inferiore alla metà degli stessi (n. 6).

Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

Le liste dei candidati al Consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5% del corpo elettorale, risultante dalla lista generale degli aventi diritto al voto approvata e pubblicata sul sito della Provincia entro 30 giorni dalla data delle votazioni e, quindi, entro il 18.11.2021;

L'elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014;

5. Dare atto che sono eleggibili a consiglieri provinciali i sindaci ed i consiglieri comunali in liste che devono essere presentate presso l'Ufficio Elettorale, costituito presso la Provincia di Brindisi con sede in via De Leo s.n.c. Brindisi, dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione e, quindi, nei seguenti giorni:
 - dalle ore 8 alle ore 20 del **27.11.2021**;
 - dalle ore 8 alle ore 12 del 28.11.2021.
6. Le modalità ed i moduli per la presentazione delle liste, dei contrassegni e delle candidature a consigliere, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono contenute in apposita regolamentazione operativa approvata dalla Provincia di Brindisi, consultabile ed acquisibile direttamente dal sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "*Elezioni provinciali 2021*";
7. Il presente decreto verrà pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web istituzionale della Provincia e trasmesso via posta elettronica certificata a tutti i Comuni della Provincia, perché provvedano alla relativa pubblicazione ai rispettivi albi pretori ed alla massima diffusione presso i consiglieri comunali in carica, nonché alla Prefettura di Brindisi;
8. Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento, non comporta alcun onere a carico del bilancio dell'Ente;
9. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;
10. di dare espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e smi) nonché Dirigente competente all'emanazione dell'atto è la dott.ssa Fernanda Prete, Dirigente dell'Area 1, coadiuvato per la parte amministrativa (ex art. 5 della L. 241/90 nel testo vigente) dalla dr.ssa Angela Chionna (Istruttore Amministrativo – Ufficio Affari Istituzionali), per i quali non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. n. 190/2012.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. L.vo n. 196/2003 e ss mm ii.

Li, 04-11-2021

Il Presidente
ING. RICCARDO ROSSI
Firmato Digitalmente